La colpevole condotta (lentezza) dellâ??assicurazione nella gestione del sinistro

Descrizione

Il danneggiato ricorreva in cassazione, lamentando la mancata condanna della compagnia (in ambito rca) in ordine al ritardo (durato ben 18 anni) nel pagamento del risarcimento. Lâ??impresa si si difendeva ritenendo il ritardo non ingiustificato ma basato su una valida tesi giuridica, rilevatasi poi erronea solo al termine del giudizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29936, cassa la decisione (rinviandola alla Corte dâ??Appello di Caltanissetta), formulando i seguenti princÃ¬pi di diritto:

â??***(a) lâ??assicuratore della r.c.a. Ã¨ in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui allâ??art. 148 cod. ass.***

(b) La mora dellâ??assicuratore non Ã¨ esclusa dalla pendenza dâ??un giudizio a carico dellâ??assicurato, in quanto nella sua veste di imprenditore professionale lâ??assicuratore ha lâ??obbligo di attivarsi, con la diligenza rafforzata di cui allâ??art. 1176, comma secondo, c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato.

(c) Tiene una condotta colposa lâ??assicuratore della r.c.a. che ritardi il pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, motivando il rifiuto con argomenti contrastanti con princÃ¬pi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimitÃ â??.

Eâ?? noto che lâ??assicuratore della r.c.a. Ã¨ debitore in via diretta dâ??una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato, nascente dalla legge (art. 144 C.d.A.). Questa obbligazione va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da una impresa assicuratrice Ã¨ di 90 giorni decorrenti da quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento (art. 148 cod. ass.). Superato questo termine legale di adempimento anche lâ??assicuratore della r.c.a. â?? come qualsiasi altro debitore inadempiente â?? va incontro agli effetti della mora, a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. Civ. 17 marzo 2022 n. 8676;

Cass. Civ. 8 novembre 2019 n. 28811; Cass. Civ. 18 gennaio 2011 n. 1083).

La Corte rileva che: â??*il fatto stesso che la legge conceda 90 giorni allâ??assicuratore per determinarsi in ordine al risarcimento da corrispondere al danneggiato Ã¨ sintomatico della* ***tipizzazione del tempo considerato necessario perchÃ© siano compiuti gli accertamenti del caso*** *(Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011). CiÃ² vuol dire che il legislatore, con valutazione ex ante, ha ritenuto che* ***tre mesi sono di norma sufficienti a chi esercita unâ??impresa di assicurazioni per accertare le responsabilitÃ , stimare il danno e risarcire la vittima****. Se quel termine viene superato, diventa* ***onere dellâ??assicuratore vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dallâ??art. 1218 c.c****., dal momento che alle obbligazioni nascenti dalla legge sâ??applica la disciplina dettata per le obbligazioni in generale (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 3020 del 27/03/1987)*.

La presunzione di cui allâ??art. 1218 c.c. puÃ² essere vinta dal debitore dimostrando la ***causa non imputabile****, e cioÃ¨ â?? secondo la costante interpretazione di tale norma adottata da questa Corte â??* ***lâ??assenza di colpa*** *(ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002, Rv. 557067 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 11717 del 05/08/2002, Rv. 556670 â?? 01; Sez. 1, Sentenza n. 7604 del 19/08/1996, Rv. 499224 â?? 01, e via risalendo sino a Sez. 3, Sentenza n. 860 del 04/05/1962, Rv. 251375 â?? 01). Lâ??assenza di colpa va giudicata col criterio di cui allâ??art. 1176 c.c. e cioÃ¨ valutando se il debitore abbia o non abbia tenuto una condotta conforme a quella che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, un debitore di media diligenza*.

Lâ??assicuratore della r.c.a. non Ã¨ un debitore qualsiasi Ã¨ un debitore qualificato dalla veste professionale*. Egli dunque deve adempiere le proprie obbligazioni non giÃ con la diligenza esigibile da qualunque persona di media avvedutezza, ma con la* ***exacta diligentia esigibile da chiunque eserciti professionalmente unâ??attivitÃ economica****, ai sensi dellâ??art. 1176, comma secondo, c.c. Lâ??art. 1176, comma secondo c.c., impone pertanto di considerare â??negligenteâ?• lâ??assicuratore della r.c.a. che: a)* ***ignori o trascuri di rispettare le norme di legge in base alle quali accertare la responsabilitÃ del proprio assicurato****; b)* ***ignori o trascuri di rispettare le norme giuridiche in base alle quali individuare i danneggiati****; c)* ***ignori o trascuri di rispettare le norme giuridiche in base alle quali accertare e stimare il danno causato dal proprio assicurato*** *(Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 4668 del 14/02/2022, Rv. 664075 â?? 01, con ampia motivazione)*.

Ora escludere -come ha fatto la Corte di merito- che possa ritenersi colposo un ritardo nellâ??adempimento di ben 18 anni, sul presupposto che â??*trattandosi di vicenda sfociata in un complesso contenzioso civile, Ã¨ alla definizione del detto giudizio (ovvero quando lâ??obbligo diventa certo) che occorre aver riguardo per lâ??accertamento di eventuali inadempimentiâ?•* dellâ??assicuratore, Ã¨ decisione scorretta, almeno -secondo la Corte- sotto due aspetti.

â??***In primo luogo****, lâ??obbligazione dellâ??assicuratore Ã¨ una obbligazione di fonte legale; lâ??obbligazione di fonte legale sorge quando se ne verificano i presupposti (art. 1173 c.c.); il presupposto dellâ??obbligazione dellâ??assicuratore Ã¨ la responsabilitÃ dellâ??assicurato, e* ***la responsabilitÃ dellâ??assicurato sorge quando questi commette il fatto illecito, non quando lâ??illiceitÃ Ã¨ accertata in giudizio***.

***In secondo luogo**, il giudizio nei confronti della Groupama iniziÃ² nel 2008, e **nel 2008 questa Corte da oltre dieci anni veniva ripetendo che lâ??assicuratore della r.c.a. risponde anche dei fatti dolosi commessi dal conducente** (Sez. 3, Sentenza n. 8086 del 25/07/1995, Rv. 493414 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 8719 del 09/08/1995, Rv. 493615 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 4798 del 17/05/1999, Rv. 526344 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 11471 del 21/06/2004, Rv. 573764 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005, Rv. 582435 â?? 01)*.

***La Corte dâ??Appello Ã¨ dunque incorsa nel duplice errore sia di addossare alla parte vittoriosa gli effetti della durata del processo**; sia di reputare incolpevole una condotta dellâ??assicuratore consistita nellâ??ignorare un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitÃ , e cioÃ¨ proprio quella condotta che, piuttosto, avrebbe dovuto radicare un giudizio di colpa (grave) (Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 4668 del 14/02/2022, cit.)*â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
23 Nov 2024